



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA

Ordine dei Chimici della Campania

*Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici della Campania, perdurando a vari livelli nella pubblica amministrazione una non corretta interpretazione della normativa in materia di **accreditamento riguardante le analisi chimiche**, con conseguenti riconoscimento e/o affidamento di incarichi e convenzioni a laboratori accreditati, piuttosto che a professionisti, ritiene opportuno fissare alcuni concetti di carattere giuridico che si rendono necessari anche in presenza di consolidate prassi che allo scrivente appaiono evidentemente ai confini della legislazione di settore.*

Il Consiglio Direttivo licenzia pertanto il seguente documento di sintesi, che sarà portato - in virtù della competenza territoriale dell'esponente - a conoscenza di tutti i livelli della pubblica amministrazione locale.

Già in premessa l'Ordine si renderà parte attiva, nelle opportune sedi, in presenza di interpretazioni fuorvianti, a sostegno della posizione professionale dei propri aderenti.

Napoli, 2 luglio 2012

Note in tema di accreditamento ed attività professionali risalenti alle analisi chimiche

Con l'emanazione del Regolamento CE n. 765 del 9 luglio 2008 (cui fa seguito la L. n. 99 del 23.07.09) si è finalmente chiarito il significato e la valenza dell'accreditamento; ciò si è reso indispensabile dopo anni di confusione ermeneutica ed uso improprio della parola, con il conseguente equivoco anche della assimilazione impropria delle "analisi" con le "prove" e dei "certificati" con i "rapporti di prova".

Va chiarito subito: nel diritto ogni parola ha un suo precipuo significato che può essere ampliato o ristretto solo dalla giurisprudenza o da interpretazioni autentiche.

L'accreditamento, secondo il dettato comunitario, si riferisce al solo rilascio di attestati di conformità rispetto a norme tecniche armonizzate, cioè al rilascio del marchio CE, da applicare a manufatti e merci, destinati a circolare liberamente in ambito CE, ed introdotto per tutelare i consumatori utenti nei confronti dei pericoli e dei danni derivanti dal loro utilizzo.

Il rilascio del marchio CE presuppone l'esecuzione, sul manufatto in esame, di prove tecnologiche (quali ad es. prove di resistenza meccanica, di misure elettriche, etc.) la cui esecuzione e il cui risultato vengono attestati dai cosiddetti "rapporti di prova".

I rapporti di prova rappresentano quindi un profilo oggettivo.

In tema di rapporti di prova, si tratta di un'attività aperta a soggetti autorizzati, attraverso l'accreditamento da parte di Enti autorizzati per legge (soggetti riconosciuti ciascuno dallo Stato membro di appartenenza, quale è ACCREDIA in Italia), così da normalizzare e rendere omogenee le modalità di espletamento delle prove, considerando che si tratta di metodi codificati dalla UE.

L'emanazione delle norme della serie 45000, alla fine degli anni '80, da parte degli Enti di normazione, con forte anticipo rispetto alla pubblicazione nel 2008 del Regolamento che definisce il loro campo di applicazione, ha determinato tuttavia un *vulnus* normativo determinante abusi ed improprie applicazioni con riguardo anche all'attività di analisi chimiche, con ripercussioni sul prestigio delle professionalità coinvolte.

Solo per chiarezza deve evidenziarsi che le "analisi chimiche" sono tutt'altra cosa rispetto alle "prove".

In questa sede appare necessario riaffermare che il Chimico svolge una attività "accreditata" e tutelata dallo Stato sulla quale gli ordini professionali esercitano una seria vigilanza - anche per quanto attiene al dovere di competenza scientifica - attraverso vari strumenti: codice etico, attività di formazione, potere regolamentare, potere disciplinare e sanzionatorio.

Nell'ambito della professione il Chimico svolge le analisi in linea con il progresso scientifico e tecnologico e, ove richiesto, con i protocolli operativi fissati da norme volontarie e cogenti, linee guida e convenzioni nazionali e/o internazionali.

È paradossale ed atecnico assistere, anche in alcuni atti formali, alla definizione del "laboratorio" come entità a sè stante: ciò, come è noto, può avvenire solo quando esso faccia parte di una struttura pubblica.

Per la migliore chiarezza debesi esplicitare che, nel campo della libera professione, per "laboratorio chimico" si intende l'insieme delle attrezzature strumentali e logistiche in uso al professionista e - di fatto - non è altro che uno studio professionale o parte di questo; pertanto il "laboratorio" non è una categoria giuridica autonoma né un soggetto di diritto, né ovviamente può essere considerato titolare di una attività professionale o soggetto deputato ad intrattenere rapporti con i committenti.

Il laboratorio è una *res*, non un soggetto.

Tornando alla figura del Chimico, va evidenziato che il Legislatore ha voluto “proteggere” questa professione, come altre, perché tocca “interessi generali” della società (Salute, Giustizia, Ambiente, etc.), collocandole in una sezione a parte del Codice Civile e diversa rispetto al Commercio e all’attività d’Impresa.

A tutela della “pubblica fede” ed a garanzia degli interessi generali della società, il Legislatore ha voluto vincolare l’attività professionale al “Professionista”. Il rapporto diretto tra il Richiedente una prestazione ed il Professionista costituisce garanzia e certezza, per il Richiedente, di interloquire con un soggetto di accertata competenza, riconosciuta, *in primis*, da parte dello Stato; diversamente ci si troverebbe di fronte a soggetti (amministratori, titolari di attività commerciali, rappresentanti legali, ecc.) di non riconosciuta competenza, anche dal punto di vista giuridico-professionale, ovvero non “abilitati”.

L’Accreditamento, così come riferito nel Regolamento CE n. 765 del 9 luglio 2008 di cui alla L. n. 99 del 23.07.09, non costituisce, né può costituire in nessun modo, elemento abilitante in materia di competenze professionali, in particolar modo per quelle professioni regolamentate dallo Stato, come la professione del Chimico, professione cui è stata peraltro riservata specifica normativa.

Alla luce di quanto detto appare una forzatura interpretativa ai limiti della illegittimità il richiedere l’accreditamento, quale mero requisito per l’attribuzione di **incarichi professionali** nel campo della Chimica.

Nei casi di specie è fatta salva la tutela *ad adiuvandum* da parte dell’Ordine professionale a salvaguardia dei diritti e delle ragioni dei Chimici e, soprattutto, nel superiore interesse della comunità che si affida ai Tecnici del settore.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Campania confida nella lettura del presente documento da parte delle Autorità in un profondo spirito di collaborazione e rinnovato proposito di offrire degna interpretazione delle regole che governano la materia.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Campania

Napoli, 2 luglio 2012

Allegato: quadro normativo di riferimento

Allegato: Quadro normativo di riferimento

- Art. 33 della Costituzione - Al comma 5 fissa: “E’ **prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale**”.
- Art. 2229-2230-2231-2232 Codice Civile – Regolano l’esercizio delle professioni intellettuali. La prestazione professionale eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento.
- Art 348 Codice Penale - Regola l’ esercizio abusivo di una professione e fissa: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”.
- R.D. n. 842 del 1 marzo 1928 – Regolamento per l’esercizio della professione di chimico. In particolare, l’art. 16 fissa: Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni **soltanto** agli iscritti nell’albo dei chimici, ...omissis.. **Devono poi essere redatte dagli iscritti nell’albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.** Inoltre, l’art. 17 fissa che è compito del Consiglio dell’Ordine curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di chimico e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore della Repubblica;
- DPR n. 328 del 5 giugno 2011. L’art. 36 fissa le competenze professionali dei chimici. In particolare, rientrano tra le competenze professionali dei chimici: **le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione.** Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione L. 14 settembre 2011, n. 148. L’art. 3 fissa l’ *Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche. In particolare, i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, entro il 30 settembre 2012, devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.* Inoltre, il comma 5, prevede che, con appositi regolamenti, emanati dai Consigli Nazionali, vengono stabiliti i corsi di formazione e gli aggiornamenti che i professionisti possono seguire per adempiere agli obblighi di legge).
- Reg. (CE) 765 del 9 luglio 2008, n. 765/2008. Detta le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. – Il Regolamento definisce i limiti operativi dell’Organismo Nazionale di Accreditamento. In particolare, viene esplicitamente ribadito che l’Organismo di Accreditamento non può accreditare in violazione delle leggi dello Stato. In altre parole, l’Organismo Nazionale di Accreditamento non può accreditare nel campo delle competenze delle specifiche professioni.
- Codice Deontologico dei Chimici. – Il Codice fissa le regole di comportamento del professionista.
- Analisi chimica. L’analisi chimica è l’insieme delle operazioni “elementari” che si prefigge lo scopo di individuare la composizione e/o le proprietà della materia (sistema) in esame. La sequenza logica delle operazioni elementari, scelte per eseguire un’analisi chimica, rientra nelle competenze specifiche della professione di chimico. In definitiva, essendo un’analisi chimica costituita da un insieme organizzato di “prove” elementari, una “prova”, rientra tra le competenze dei chimici.